CAMERA DEI DEPUTATI N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDI, CERUTI, PREARO, FABBRI, STELLA, RADI, DALL'ARMELLINA, CASTELLUCCI, BOTTA, SCHIAVON, VECCHIARELLI, REVELLI, SISTO, MIROGLIO, SPERANZA, MIOTTI CARLI AMALIA, ANDREONI, LOBIANCO, SANGALLI, ISGRO', BALASSO, MUSSA IVALDI VERCELLI, ARMANI, RUFFINI, DEGAN, DE LEONARDIS, SGARLATA, MICHELI PIETRO

Presentata l'11 giugno 1969

Norme per la riorganizzazione e il funzionamento del servizio repressione frodi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Servizio per la repressione delle frodi, vecchio di oltre 40 anni (fu costituito con il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2053), esige per ovvî motivi di funzionalità, un adeguamento delle strutture o un ponderato aumento di personale.

Basti pensare che gli istituti principali cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha affidato i compiti di vigilanza sono 20, con giurisdizioni territoriali le più difformi (da 1 a 10 province) tanto che in ben 7 regioni non esiste una sede degli istituti stessi. In una tale situazione sono facilmente intuibili il disagio degli operatori economici interessati, a causa delle notevoli distanze da coprire per gli adempimenti di legge, e l'improduttivo dispendio di tempo e di energie da parte del personale del servizio, sottoposto quotidianamente a spostamenti di centinaia e centinaia di chilometri.

D'altro canto dal lontano 1925 i compiti assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono diventati vieppiù impegnativi per la vigilanza sia nel campo delle sostanze per l'agricoltura sia nel settore dei prodotti agricoli.

Negli ultimi 15 anni poi le leggi sul burro, sui vini aromatizzati, sugli olii, ecc., hanno riversato sul servizio stesso pesanti responsabilità in fatto sia di controlli sia di adempimenti di ordine amministrativo.

Di fronte a una così vasta e complessa gamma d'interventi, il servizio presenta a tutt'oggi una disponibilità di 244 posti di organico per il personale (il 60 per cento di questi posti è ad esaurimento), una disponibilità media cioè di due sole persone per provincia, tra amministrativi, chimici, periti, prelevatori e personale di ufficio.

E poiché le frodi, ancor prima dei consumatori e degli operatori commerciali onesti,

colpiscono il produttore agricolo, svilendo il prezzo delle materie prime sino a rendere sempre più drammatiche certe situazioni dell'agricoltura, è innegabile la necessità per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di poter disporre di un proprio organismo tecnico e di polizia giudiziaria da far intervenire con immediatezza laddove si verifichino i più sospetti cedimenti dei prezzi e, in via normale, da preporre alla vigilanza e prevenzione delle frodi e delle sofisticazioni che sono alla base di alcuni movimenti di ribasso.

Le violazioni che più spesso ricorrono, infatti, sono quelle cosiddette « commerciali » tendenti a diminuire i costi per aumentare i guadagni, cioè le vere e proprie frodi e sofisticazioni.

Questa situazione non può essere sottovalutata dal legislatore, in quanto provoca non solo danni economici ingentissimi per gli agricoltori, produttori e commercianti, ma costringe il commerciante e produttore onesti a scendere nel campo della illegalità per poter sopravvivere alle offensive scatenate dalla illecita concorrenza, il che è moralmente assai grave.

Basta pensare, per avere una dimensione del fenomeno, che ogni un per cento di vino sofisticato che compare sui mercati, produce una detrazione di almeno 10 miliardi ai viticoltori ed agli operatori onesti.

Ecco quindi la necessità di una tutela decisa e penetrante, operata da un ben efficiente organo di vigilanza, così come da anni è stato richiesto da varie commissioni parlamentari, da studiosi, da organizzazioni di categoria, dagli stessi dicasteri interessati e, non ultimi, dai consumatori e dagli agricoltori.

Malgrado la suddetta scarsità di personale il Servizio repressione frodi è riuscito sin qui ad espletare operazioni di controllo che sono state determinanti nei confronti della lotta contro talune forme di irregolarità, specie nei settori del vino, degli aceti, degli olii, grassi, distillati, marmellate, riso, camomilla, ecc. operazioni che sono ben note alle organizzazioni di categoria interessate ed ai tecnici che operano nel settore.

Questi dati sintetici sull'attività del servizio nel periodo 1953-1966, ne costituiscono la riprova:

a) sopralluoghi effettuati . . N. 768.176
b) campioni prelevati ed analizzati . . . . . » 258.026
c) campioni irregolari e relative denunce . . . . . » 66.523
d) contravvenzioni elevate . » 38.258

È facilmente intuibile tuttavia in quale drammatica situazione si trovano attualmente gli organi periferici del servizio in questione: costretti a ridurre l'intensità dei controlli proprio nel momento in cui maggiori timori scuotono il mercato vinicolo (degli olii di oliva e del burro).

Sono anche impediti nell'adempimento di talune formalità obbligatorie, quali la sorveglianza di certe lavorazioni, come quelle degli spumanti in stabilimenti in cui si lavorano anche vini comuni, per cui, per non fermare l'attività di talune industrie, si lascia che esse operino senza la prescritta vigilanza, con i rischi che ne conseguono.

Onorevoli colleghi, sulla scorta delle suindicate considerazioni abbiamo predisposto l'unita proposta di legge, che se ancora non risolve compiutamente i molteplici problemi che interessano l'organizzazione e l'opera del Servizio repressione frodi, ne delinea comunque una solida struttura, suscettibile di ampliamenti e modifiche, a seconda delle future necessità.

Indichiamo sommariamente, di seguito, le norme che si propongono:

Articolo 1. – Provvede alla formale istituzione del nuovo Servizio repressione frodi ed a fissare chiaramente i compiti, che hanno tutti attinenza con la tutela economica dei prodotti della e per l'agricoltura.

Articolo 2. – Crea la struttura periferica del nuovo Servizio repressione frodi. Di rilievo, l'organizzazione regionale degli uffici periferici e la possibile istituzione di uffici staccati in zone ad alto livello produttivo o in zone particolari, come punti franchi e simili.

Articolo 3. – La particolare delicatezza dei compiti e la peculiare specializzazione professionale richiesta al personale dipendente, giustificano la istituzione di appositi ruoli, come previsto dal presente articolo.

Tali ruoli, inoltre, sono sostitutivi di quelli contemplati dalla legge del 1961, n. 1304, e il potenziamento organico predispostone deriva da un adeguato trasferimento a questi ruoli di posti attualmente disponibili nei ruoli per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Articoli 4 e 5. – Fissano le modalità per il reclutamento del personale ed il relativo svolgimento della carriera.

L'articolo 5, in particolare, stabilisce la carriera a ruolo aperto per i chimici laureati, assimilando questa categoria, secondo ovvî princìpi di logica, al personale tecnico del mondo della ricerca.

Articolo 6. – Data la particolare natura delle mansioni svolte dai chimici e dagli addetti ai laboratori di analisi, continuamente a contatto con acidi ed esalazioni nocive, il cui effetto deleterio sull'organismo diventa inevitabile con il passare degli anni se non prevenuto da particolari cure e sistemi dietetici preventivi, si propone che a detto personale del Servizio frodi sia concessa l'indennità di rischio già riconosciuta per analoghi dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Si propone altresì la concessione dell'indennità di vigilanza ai preposti ai controlli. Gli addetti alla vigilanza del Servizio repressione frodi sono infatti esposti a molti rischi, non solo quando effettuano spostamenti, blocchi stradali o vigilanza notturna, ma anche quando espletano la vigilanza normale, che costringe talvolta a spericolate acrobazie.

L'indennità di vigilanza ha inoltre lo scopo di contribuire alle spese che l'addetto ai controlli deve sostenere per cause di servizio e costituisce infine un riconoscimento dello sforzo supplementare cui lo stesso addetto ai controlli si sottopone guidando quotidianamente automezzi del servizio.

Articolo 7. – Prevede il versamento del 5 per cento degli importi delle pene pecuniarie alla Cassa mutua di previdenza ed assistenza istituita fra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 8 e seguenti. – Stabiliscono le norme transitorie sul collocamento del personale nei nuovi ruoli, sull'inquadramento dei dipendenti che prestano servizio per la repressione delle frodi, sugli incarichi nella prima attuazione della legge, nonché sulle norme comuni di inquadramento.

Articolo 14. – Fissa le norme di finanziamento del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Organo centrale per la repressione delle frodi*).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito l'Ispettorato per la repressione delle frodi, cui è demandata l'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nonché l'applicazione delle altre discipline sulla preparazione e sul commercio di alimenti e bevande demandate allo stesso Ministero con leggi successive.

All'Ispettorato di cui al precedente comma compete inoltre:

a) di espletare i compiti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già propri degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si interessano del Servizio repressione frodi;

b) di dirigere, coordinare e controllare l'attività degli Ispettorati di cui al seguente articolo;

c) ogni altro compito in materia riservato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della agricoltura e delle foreste provvederà, mediante proprio decreto, a organizzare l'Ispettorato per la repressione delle frodi. In ogni caso dovranno essere previsti i seguenti servizi:

a) affari legali;

b) vigilanza;

c) laboratori di analisi;

d) affari amministrativi.

ART. 2.

(*Organi periferici per la repressione delle frodi*).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad istituire, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel numero massimo di 15, gli ispettorati compartimentali per la repressione delle frodi, direttamente dipendenti dall'Ispettorato centrale di cui al precedente articolo.

Detti uffici saranno costituiti dalla sezione: « Vigilanza » e « Laboratori di analisi », nonché da un ufficio per le questioni contabili.

Per particolari esigenze, potranno essere istituiti ispettorati di zona costituiti dalla sola sezione « Vigilanza » e dipendenti gerarchicamente dall'ispettorato compartimentale nella cui zona operano e verso il quale, di norma, convoglieranno i campioni prelevati, per l'analisi.

Con gli stessi decreti saranno indicati: la sede degli ispettorati compartimentali e di zona – che potrà anche essere presso gli istituti di vigilanza soppressi a norma del successivo articolo 8 –, il territorio di giurisdizione, l'ordinamento e il contingente minimo di personale di ciascun ispettorato, come previsto dalla tabella *A* annessa alla presente legge. Con eguale procedura si provvederà ad eventuali successive variazioni.

Agli ispettorati compartimentali e di zona compete, per la circoscrizione loro affidata, di:

a) espletare la vigilanza e gli altri compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono agli istituti di vigilanza di cui all'articolo 87 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

b) espletare ogni altro compito demandato dalle leggi.

ART. 3.

(*Ruoli del personale per la repressione delle frodi*).

Per le esigenze del Servizio repressione frodi sono istituiti i ruoli di cui alle annesse tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6; in conseguenza sono soppressi i ruoli di cui alle tabelle IV, XII e XIII annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e alla tabella IX annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

I posti recati in aumento nella dotazione generale dei nuovi organici del Servizio repressione frodi, sono prelevati dalle disponibilità che risultano nei ruoli ad esaurimento istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Le mansioni di contabile per il Servizio repressione frodi sono affidate a personale del ruolo centrale e periferico dei servizi contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle 1 – ruolo tecnico superiore – e 3 è conferita, nei limiti dei compiti cui è preposto, la qualifica di ufficiale di po-

lizia giudiziaria; esso sarà munito di una speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il personale inquadrato nel ruolo di cui alla annessa tabella 5, che alla data di entrata in vigore della presente legge opera con la qualifica di agente di polizia giudiziaria, è confermato in detta qualifica.

ART. 4.

(*Nomina in prova o titoli di studio*).

La nomina in prova alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, si consegue secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni e sempreché si sia in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diplòma di laurea in giurisprudenza per il ruolo amministrativo di cui all'annessa tabella 1;

b) diploma di laurea in scienze agrarie per il ruolo tecnico superiore;

c) diploma di laurea in chimica industriale o chimica o ingegneria chimica ovvero, per le necessarie analisi botaniche o biologiche, in scienze agrarie, biologiche o naturali, per il ruolo di cui all'annessa tabella 2;

d) diploma di perito agrario per il ruolo di cui alla tabella 3;

e) diploma di perito chimico o di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia o di perito agrario specializzato in elaiotecnica per il ruolo di cui alla tabella 4;

f) titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni per i ruoli di cui alle annesse tabelle 5 e 6.

ART. 5.

(*Svolgimento della carriera*).

Lo svolgimento delle carriere del personale inquadrato nei ruoli di cui alla presente legge è regolato dalle norme in vigore, ad eccezione di quanto segue:

a) le promozioni alle qualifiche di chimico principale, di chimico superiore e di chimico capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati con qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello dell'anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre;

b) la qualifica di direttore di laboratorio viene conferita mediante concorso per ti-

toli ed esame, riservato ai chimici capi con almeno tre anni di anzianità di qualifica;

c) la qualifica di direttore del servizio laboratori chimici viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo tra i direttori di laboratorio con anzianità di qualifica di almeno tre anni.

ART. 6.

(*Indennità ed assicurazione automezzi*).

Al personale di cui alle tabelle 2, 4 e 6 è concessa una indennità di rischio, nella misura e con i limiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1964, n. 1559.

Al personale di cui alle tabelle 1 e 3 compete un'indennità di vigilanza nella misura e con i limiti previsti dal precedente comma.

Gli automezzi impiegati per lo svolgimento del Servizio repressione frodi dovranno essere adeguatamente assicurati.

ART. 7.

(*Cassa mutua di previdenza e assistenza fra il personale del MAF*).

Il cinque per cento delle pene pecuniarie spettanti all'Erario in applicazione di disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi e altre violazioni nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, è devoluto alla Cassa mutua di previdenza e assistenza fra il personale dipendente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1960.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 8.

(*Soppressione degli istituti di vigilanza*).

Contemporaneamente alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 2, è abrogato l'articolo 87 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Gli istituti di vigilanza incaricati per la repressione delle frodi continueranno a svol-

gere la loro attività sino alla entrata in vigore dei decreti di cui al primo comma.

I beni mobili ed immobili acquistati dagli Istituti di vigilanza con i contributi ministeriali per il funzionamento del Servizio repressione frodi, sono trasferiti agli ispettorati compartimentali e zonali. Le modalità di trasformazione dei predetti beni saranno indicate con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Con i decreti di cui al precedente comma il Ministro dell'agricoltura e delle foreste indicherà anche le modalità per il trasferimento ai nuovi uffici di tutti i documenti ricevuti dagli Istituti nella loro qualità di Istituti di vigilanza o, comunque, interessanti il Servizio repressione frodi.

Le norme della presente legge non si applicano nei confronti dell'Ente nazionale risi, per il quale permangono le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento approvato dal regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

ART. 9.

(*Collocamento nei nuovi ruoli del personale già inquadrato in ruoli organici o ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*).

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra i posti dei ruoli di cui alle tabelle XII, IV e XIII annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e alla tabella IX annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, è collocato, rispettivamente, nei ruoli di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 5 annesse alla presente legge, con l'attribuzione delle corrispondenti qualifiche e conservando l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

Nella prima attuazione della presente legge e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il personale appartenente a ruoli organici o ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, da data anteriore al 31 dicembre 1967, senza soluzione di continuità presti la propria opera esclusivamente per il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, può, mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nei corrispondenti ruoli di cui alle annesse tabelle.

Gli impiegati predetti saranno collocati nel nuovo ruolo con l'attribuzione della qualifica corrispondente e con la relativa anzianità di servizio e di qualifica.

Il personale di cui alla tabella IX annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, viene collocato, previo superamento di un esame colloquio, nel ruolo di cui all'annessa tabella 3 con l'attribuzione della qualifica corrispondente al coefficiente in godimento e comunque non oltre la qualifica di esperto.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 10.

(*Inquadramento del personale non di ruolo che presta servizio per la repressione delle frodi*).

Successivamente all'attuazione delle norme di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, saranno banditi concorsi colloquio per il conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli, riservati al personale comunque denominato e retribuito che da data anteriore al 31 dicembre 1967 e senza soluzione di continuità, presta la sua opera esclusivamente per il Servizio repressione frodi presso gli Istituti di vigilanza.

La partecipazione al concorso colloquio per il ruolo degli esperti è subordinata al possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 32, lettera *b*) della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative ai requisiti previsti per l'ammissione all'impiego statale ad eccezione del limite di età che viene elevato a 55 anni, comprensivo di tutte le elevazioni consentite.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 34 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

ART. 11.

(*Incarichi nella prima attuazione della presente legge*).

In analogia a quanto disposto dall'articolo 41 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di cui alla tabella 3 annessa alla presente legge che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulta preposto ad incarichi direttivi presso gli attuali istituti di

vigilanza e gli uffici centrali e periferici del Servizio repressione frodi, è ulteriormente utilizzato in detti incarichi.

ART. 12.

(*Norme comuni di inquadramento*).

Le norme di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano per un quadriennio, al personale inquadrato nei ruoli previsti dalla presente legge purché non abbia precedentemente fruito di analogo beneficio. Per lo stesso personale si applicano altresì anche le norme di cui all'articolo 42 della precitata legge n. 1304.

Il servizio prestato per la repressione delle frodi, anche prima del collocamento in ruolo, è utile ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami per la promozione alle qualifiche di: ispettore superiore, primo esperto, primo perito chimico e primo archivista di cui alle annesse tabelle.

ART. 13.

Sono abrogati:

a) i commi secondo e terzo dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, salvo i casi in cui il personale ivi menzionato non sia stato autorizzato ad effettuare la vigilanza dei provvedimenti successivi al 1960;

b) ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

ART. 14.

(*Norme di finanziamento*).

All'onere di lire 50 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1969, si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo 1461 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1

CARRIERA DIRETTIVA

PER IL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI.

Ex coefficiente	QUALIFICA	N. posti
670	Direttore dell'Ispettorato per la repressione delle frodi	1
	Ruolo amministrativo centrale e periferico	
670	Ispettore generale	2
500	Direttore di divisione	5
402	Direttore di sezione	8
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	10
229	Consigliere di 3ª classe	
	TOTALE . . .	25
	Ruolo tecnico superiore centrale e periferico	
670	Ispettore generale	2
500	Ispettore capo	5
402	Ispettore superiore	8
325	Ispettore principale	
271	Ispettore	10
229	Ispettore aggiunto	
	TOTALE . . .	25

TABELLA 2

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEI CHIMICI DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI.

CARRIERA DIRETTIVA

Ex coefficiente	QUALIFICA	N. posti
670	Direttore del Servizio laboratori chimici	1
550	Direttore di laboratorio	15
500	Chimico capo	34
402	Chimico superiore	
325	Chimico principale	
271	Chimico	
	TOTALE . . .	50

TABELLA 3

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEGLI ESPERTI DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI.

CARRIERA DI CONCETTO

Ex coefficiente	QUALIFICA	N. posti
500	Esperto superiore	30
402	Esperto principale	60
325	Primo esperto	90
271	Esperto	120
229	Esperto aggiunto	
202	Vice esperto	
	TOTALE . . .	(*a*) 300

(*a*) I posti da porre a concorso nella qualifica iniziale saranno riservati per un quinto ai periti agrari specializzati in viticoltura ed enologia e per un quinto ai periti agrari specializzati in elaiotecnica.

TABELLA 4

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEI PERITI CHIMICI DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI.

CARRIERA DI CONCETTO

Ex coefficiente	QUALIFICA	N. posti
500	Perito chimico superiore	9
402	Perito chimico principale	18
325	Primo perito chimico	27
271	Perito chimico	36
229	Perito chimico aggiunto	
202	Vice perito chimico	
	TOTALE	90

Nota. — Nella qualifica iniziale di detto ruolo sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i chimici inquadrati in soprannumero nel ruolo di cui alla precedente tabella 2.

TABELLA 5

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI.

CARRIERA ESECUTIVA

Ex coefficiente	QUALIFICA	N. posti
325	Archivista superiore	10
271	Archivista capo	20
229	Primo archivista	30
202	Archivista	50
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	TOTALE	110

TABELLA 6

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO AI LABORATORI DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Ex coefficiente	QUALIFICA	N. posti
173	Ausiliario di laboratorio capo	40
159	Ausiliario di laboratorio	
	TOTALE . . .	40

TABELLA *A*

COEFFICIENTE MINIMO DI PERSONALE PER CIASCUN ISPETTORATO COMPARTIMENTALE PER LA REPRESSIONE FRODI

Direttivi amministrativi	N. 1
Tecnici superiori	» 1
Direttori di laboratorio	» 1
Chimici	» 2
Esperti	» 15
Periti chimici	» 5
Archivisti	» 6
Ausiliari di laboratorio	» 2